



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. URB/55/EP

N. 484 Registro Generale

Data 22 febbraio 2023

OGGETTO :

RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA R.F.I. S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA - SEZIONE PRIMA, N. 570/2022 DEL 30.06.2022 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'atto sindacale n. 18 del 19/12/2022 di nomina, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023, dell'arch. Alessandro Veronese quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2022/2024, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 29/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 34 del 01/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2022/2024;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO la circolare del Ministero dell'interno n. 128/2022 (prot. 31105 del 30/12/2022) in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, al comma 3-bis dell'art. 106, con la quale si comunica che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali e dei suoi allegati al 30 aprile 2023;

DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure non ha approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 entro il 31/12/2022 e che, pertanto, in presenza del differimento dei termini sopra citati, trova applicazione il disposto di cui all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e del punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, in forza del quale nella circostanza di specie, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine del differimento sopra menzionato, applicandosi nel caso la modalità di gestione di cui al comma 1° e 3° del medesimo articolo ed intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

RICHIAMATA la deliberazione n. 46 del 24 aprile 2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale:

- 1) ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria proposto dalla Rete Ferroviaria Italiana

S.p.a. (R.F.I. S.p.a.), diretto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Responsabile dello sportello unico per l'edilizia del Comune di Vado Ligure del 6 aprile 2016 n. 19 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto alla ricorrente;

- 2) ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

VISTA la propria determinazione n. Reg. Gen. 1073 del 14.05.2020, con la quale, tra l'altro, è stato conferito all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103) l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso sopra menzionato;

VISTA la sentenza emessa dal T.A.R. per la Liguria, sezione prima, n. 570/2022, pubblicata il 30 giugno 2022, con la quale è stato respinto il ricorso n. 524/2016 proposto da R.F.I. S.p.a. avverso l'ordinanza del Responsabile dello sportello unico per l'edilizia del Comune di Vado Ligure del 6 aprile 2016 n. 19;

VISTO il ricorso in appello proposto da R.F.I. S.p.a. in data 30 gennaio 2023, iscritto al ruolo dinanzi alla II Sezione del Consiglio di Stato con il numero 1182/2023 R.G., al fine di ottenere la riforma della suddetta sentenza del T.A.R. per la Liguria, sezione prima, n. 570/2022 del 30 giugno 2022;

RITENUTO che sia opportuna e doverosa la partecipazione del Comune al giudizio, in quanto il suddetto ricorso risulta inammissibile, irricevibile e comunque infondato nel merito;

CONSIDERATO che gli atti oggetto del ricorso di cui trattasi ricadono in materia attinente alle competenze del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

VISTA la deliberazione n. 14 del 17/02/2023, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:

- 1) ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso in appello sopra menzionato;
- 2) ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

VISTO il preventivo pervenuto al Comune in data 31/01/2023 ed assunto agli atti con il prot. n. 2100, conservato agli atti d'ufficio, formulato dall'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, legale esperto in materia di diritto amministrativo;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, il professionista ha richiesto un compenso pari ad Euro 3.200,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 4.669,18, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

ACCERTATO che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente l'incarico professionale in oggetto all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero;

RICHIAMATA la dichiarazione sostitutiva di certificazione, in atti conservata, sottoscritta dall'Avv. Paolo Gaggero ed acclarata al protocollo al n. 2125 in data 31/01/2023;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 27/12/2022 (valido fino al 26/04/2023), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Paolo Gaggero rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 31/01/2023, prot. 25175/2023;

DATO ATTO che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **Z6B39FFE06**;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai € 40.000,00, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

DATO ATTO che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

DATO ATTO che in esercizio provvisorio è possibile impegnare tra l'altro, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese che, come nel caso di specie, per loro natura non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di conferire all'Avvocato all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103) l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso in appello proposto da R.F.I. S.p.a. in data 30 gennaio 2023, iscritto al ruolo dinanzi alla II Sezione del Consiglio di Stato con il numero

1182/2023 R.G., al fine di ottenere la riforma della sentenza del T.A.R. per la Liguria, sezione prima, n. 570/2022 del 30 giugno 2022;

2. di impegnare a favore del suddetto Avvocato la spesa complessiva di **Euro 4.669,18**, di cui Euro 3.200,00 per onorario, Euro 480,00 per spese generali al 15%, Euro 147,20 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 841,98 per I.V.A. al 22%, imputandola al Capitolo **775/20** ad oggetto "*Incarichi di patrocinio legale*" (Mis. 08 - Progr. 01 - Tit. 1 - Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) del Bilancio pluriennale 2022-2023-2024 - annualità 2023 - esercizio provvisorio (esigibilità 2023);
3. di procedere all'affidamento mediante libero mercato in quanto l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
4. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
6. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice identificativo di gara (CIG): **Z6B39FFE06**;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 22 febbraio 2023

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa